

**AUTONOMIE LOCALI**

www.quotidianientilocali.ilssole24ore.com

**Riforma Madia.** Al via l'iter dei decreti correttivi anche su direttori sanitari e assenteismo

# Prove finali di accordo sul taglio alle partecipate

In settimana il confronto sui criteri di fatturato e personale

**Gianni Trovati**

La riforma delle partecipate arriva alla prova dei decreti correttivi, resi necessari dalla sentenza 251/2016 della Corte costituzionale che ha bocciato la procedura di approvazione scritta nel confronto con le Autonomie. I correttivi interessano anche i provvedimenti su direttori sanitari e anti-assenteismo, ma sono le partecipate il tema al centro dell'agenda delle amministrazioni locali. Il tentativo del governo è quello di trovare subito l'intesa, chiamata a sostituire il parere previsto asu tempo dalla legge delega nella parte dichiarata illegittima dalla Consulta: ma l'intesa, dopo il colpo portato dai giudici delle leggi, non è gratis, e riapre una chance di rimettere in discussione i punti più indigesti per gli amministratori locali. Il primo è ovviamente rappresentato dai criteri fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 per individuare le partecipate da abbandonare. Dopo un lungo confronto con le amministrazioni locali, a suo tempo il governo aveva deciso di tirare

dritto e confermare il parametro del fatturato medio da un milione di euro come condizione per evitare la tagliola. In gioco, però, è tornata pesantemente la richiesta di abbassare la soglia a 500mila euro, che aveva trovato spazio anche nei pareri parlamentari. Una decisione di questo tipo faciliterebbe parecchio l'intesa, evitando al governo di dover procedere al piano B (la cosiddetta intesa debole) che permette di andare avanti in caso di mancato via libera passati 30 giorni con deliberazione motivata: la scelta, però, avrebbe l'effetto collaterale di abbassare di parecchio la platea delle partecipate coinvolte dalla razionalizzazione, ponendo un'altra forte ipoteca all'obiettivo di passare «da 8mila a mille» società che aveva spinto l'approvazione della riforma. È vero che il cambio di governo sembra aver modificato anche le strategie di comunicazione ma, al di là degli slogan, i parametri decidono ovviamente l'obiettivo concreto della razionalizzazione. Un altro fronte di discussione riguarda il criterio che può

condannare le società che «abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti». Anche questo criterio ha avuto una discreta fortuna mediatica, ma la complessa realtà differenziale in alcuni settori di

attività giustificano l'assenza o l'estrema esiguità del personale. Anche le Regioni, che pure hanno già ottenuto nella versione finale del Dlgs 175 esclusioni importanti (a partire dalle società finanziarie) chiedono maggiore autonomia nella decisione sulle partecipate da mantenere o da dismettere.

La scelta finale spetta alla politica, ma da affrontare c'è anche un problema di calendario. Le amministrazioni devono varare il piano straordinario di razionalizzazione entro il 23 marzo, ma i correttivi dovranno percorrere il solito iter che prevede due passaggi in consiglio dei ministri e i pareri parlamentari oltre all'intesa (debole o forte) con le autonomie. Un rinvio di tre mesi era stato ipotizzato nel cantiere del Milleproroghe, ma non ha trovato spazio nel testo definitivo perché riferito a un termine fissato da una delega. Una mancata individuazione dei criteri definitivi in tempi sprint, però, darà nuovi argomenti a chi chiede di spostare in avanti le scadenze.



**QUOTIDIANO ENTI LOCALI**  
**Personale, calo drastico per dipendenti e incarichi**  
Nell'edizione online oggi:  
- Un approfondimento di Arturo Bianco sul nuovo conto annuale del personale pubblico  
quotidianientilocali.ilssole24ore.com

**Bilanci.** Oggi dal Viminale la pubblicazione dei numeri chiave delle assegnazioni

# Fondi 2017, tripla modifica sui criteri di perequazione

**Anna Guiducci**  
**Patrizia Ruffini**

È attesa per oggi la pubblicazione dei numeri chiave delle risorse spettanti ad ogni Comune, dopo il via libera ottenuto giovedì scorso all'intesa sulle modalità di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017.

L'importo degli stanziamenti da assegnare ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, si legge nella bozza della nota metodologica predisposta dal ministero dell'Economia, è pari a 2.349.734.365 euro (1.885.643.346 comuni delle Regioni a Statuto ordinario e 464.091.019 dei Comuni della Sicilia e della Sardegna) ed è determinato a partire dalle somme previste per il Fondo di solidarietà comunale nel 2016. A questa dotazione, che rappresenta la parte "classica" del fondo, va aggiunto l'importo di 3.832.190.376 euro dovuto per il ristoro dei minori introiti Imu e Tasi derivanti dalle modifiche normative della legge di stabilità 2016. Nel 2017 l'attribuzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 380-ter della legge 228 del 2012 segue gli stessi

criteri di riparto utilizzati per il 2016, con tre modifiche. La prima, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 449 (lettera c), della legge 232/2016, determina la variazione dell'ammontare della capacità fiscale per comune dal 45,8% al 50% della complessiva capacità fiscale comunale. La seconda modifica ri-

corde il riparto applicabile alla popolazione dal 30% al 20% (perequazione della capacità fiscale pro capite). L'adeguamento delle percentuali di ponderazione utilizzate nel 2017 consente di allineare la perequazione al rapporto tra le risorse allocate mediamente nelle funzioni fondamentali e quelle destinate al finanziamento delle funzioni non fondamentali. In definitiva, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario viene ripartita in due quote: la prima, corrispondente al 60% della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche; la seconda quota, corrispondente al 40% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard e alle capacità fiscali pro capite, come sopra descritto.

La metodologia adottata tiene tuttavia conto dell'adozione di un correttivo finalizzato a limitare le variazioni (che possono oscillare fra -4% e +4%), fra l'anno in corso e l'anno precedente, nell'attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della

perequazione. L'efficacia di queste soglie di riferimento è tuttavia subordinata all'entrata in vigore della disposizione di modifica portata dall'articolo 1, comma 450 della legge 232/2016.

I criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per le regioni di Sicilia e Sardegna si basano sulla compensazione delle risorse storiche. Con riferimento al riparto delle risorse relative alla compensazione del minor gettito afferente le agevolazioni Imu/Tasi previste dalla legge di stabilità 2016, vengono confermati gli importi già erogati per l'anno 2016.

Resta inoltre invariata la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (22,43% dell'Imu standard).

L'agenzia delle Entrate tratterà gli importi dovuti dai singoli Comuni in due rate di pari ammontare in relazione alle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre 2017.

Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare quanto spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale per il 2017 entro i mesi di maggio e di ottobre.

**Amministratori.** Senza il decreto attuativo sulle cinque fasce è in vigore solo il tetto massimo a 240mila euro

# Nei Cda niente limiti ai compensi

**Stefano Pozzoli**

Arrivano le prime risposte delle sezioni regionali di controllo alle richieste avanzate dagli enti locali sui molti interrogativi sollevati dal Testo unico partecipate. Immane è la questione degli emolumenti degli amministratori, che è stata per molto tempo condizionata dalla vecchia versione dell'articolo 4, commi 4 e 5 del Dl 95/2012, mentre manca ancora il decreto attuativo sulle «cinque fasce» (che avrebbe dovuto vedere la luce 30 giorni dopo l'entrata in vigore del Testo unico). Inevitabile, quindi, che molti amministratori locali chiedano pareri in merito. Le deliberazioni depositate dalla sezione Liguria (delibera

90/2016) e dalla sezione Marche (160/2016) convergono sul permanere in vigore di un tetto ai compensi commisurato all'80% di quanto percepito dagli amministratori nel 2013. Ciò in base all'articolo 11, comma 7 del Testo unico dove, effettivamente, si stabilisce che fino all'emanazione del nuovo decreto resti in vigore l'art. 11, comma 4, secondo periodo, del Dl 95/2012. Il testo in fatto di quale dubbio infatti l'articolo 11, comma 4 del Dl 95/2012 non si riferiva a tutte le società pubbliche ma solo a quelle dell'archivio abrogato (comma 1 del medesimo articolo (le società strumentali). Avrebbe senso? Indubbiamente il legislatore, nel taglio e cuci che ha caratterizzato il Testo unico, ha fatto confusione, ma conta

quanto si è scritto. Del resto qualcuno se ne era accorto: cioè chi ha richiesto, con l'articolo 26, comma 8, di adottare il decreto sui compensi entro 30 giorni, nell'intento di limitare il vuoto normativo che si era venuto a creare. Ad oggi, comunque, l'interpretazione della norma non può che essere letterale, e adesso l'unico limite ai compensi è quello previsto dall'articolo 11, comma 6 ovvero «il limite massimo di euro 240mila annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario». Piaccia o no, sembra logico o meno. E la soluzione è licenziare il nuovo decreto ministeriale.

## I numeri di quest'anno

Determinazione del FSC 2017 per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario

	Dotazione netta FSC (A)	Contributi aggiuntivi da incapienti (B)	Assegnazione complessiva FSC (A)+(B)	Versamento FSC (22,43%)
a) Anno 2016	1.877.552.522	1.011.201.346	2.888.753.868	2.533.568.707
b) Importo attribuito per correzioni puntuali 2016 riconosciute dopo DPCM 2016	3.271.416	-	-	-
c) Rettifica fondo per effetto correzioni puntuali	-2.967.901	-	-	-
d) Integrazione 9 mln Campione d'Italia	8.090.824	-	-	-
e) Ridistribuzione 2017 dell'aggiornamento agevolazione terremotati Legge 190/2014 c. 436 bis di 1.200 mln (effetto netto)	-756.463	-	-	-
f) Applicazione sentenza 5008 comuni FSC (effetto netto)	-288.164	-	-	-
<b>g) = a) + b) + c) + d) + e) + f) Anno 2017</b>	<b>1.884.902.234</b>	<b>1.018.320.548</b>	<b>2.903.222.781</b>	<b>2.533.568.707</b>
di cui 60% Risorse storiche	1.130.941.340	610.992.329	1.741.933.669	-
di cui 40% Risorse standard	753.960.893	374.448.271	1.128.409.164	-
h) Minori introiti IMU - TASI	3.584.097.660	-	-	-
i) = g) + h) Dotazione finale FSC anno 2017	5.468.999.893	293.118.811	5.762.118.704	-
j) Correttivo 25 milioni	25.000.000	-	-	-
<b>k) = i) + j) Dotazione finale FSC anno 2017 comprensivo del correttivo</b>	<b>5.493.999.893</b>	-	-	-

Fonte: ministero dell'Economia e delle finanze

**Tributi.** Apertura ufficiale agli operatori del settore

# Recupero stragiudiziale nel maxi-bando Consip sulla riscossione locale

Il recupero stragiudiziale entra ufficialmente nel campo della riscossione dei tributi locali. Lo fa attraverso un maxi-bando, pubblicato da Consip sul portale Mercato elettronico della Pa (Mepa), dedicato alla qualificazione nelle attività di supporto alla riscossione dei tributi. Il bando, con scadenza il 15 luglio prossimo, fissa i criteri per l'accreditamento degli operatori, e articola il settore in quattro ambiti di attività: la riscossione ordinaria, l'accertamento, la riscossione coattiva e, appunto, il «recupero stragiudiziale». Per qualificarsi, spiega il bando, occorre avere la licenza prevista dall'articolo 15 del Testo unico della pubblicità: «il bando è un'ottima notizia - spiega Marco Pasini, presidente di Unirec (l'Unione nazionale delle imprese del credito aderente a Confindustria) - perché offre una conferma ulteriore che le nostre imprese sono titolate a operare con gli enti locali. L'obiettivo è quello di introdurre un innovativo strumento di gestione dei crediti della Pa, ponendo al centro la negoziazione e il rapporto con il cittadino». Lanovità è infatti di rilievo, e nell'ottica degli operatori rappresenta il primo passo verso il pieno riconoscimento di questo settore portato dal disegno di legge presentato al Senato da Lucrezia Ricchiuti (Pd); il relatore è

Partito democratico) che scrive una disciplina organica per il recupero stragiudiziale. Il progetto era entrato nei radar dello stesso governo, che con il vicesegretario all'Economia Luigi Casarone aveva ipotizzato l'inserimento nella legge di bilancio. L'approvazione è stata rinviata, dovuta all'esigenza di blindare la manovra per la crisi di governo seguita al referendum costituzionale, ha fatto saltare tutte le modifiche, ma la partita si potrebbe riaprire con il decreto «omnibus» sugli enti locali in preparazione. «C'è un'interlocuzione con il governo per inserire nel primo provvedimento utile il testo su cui ha lavorato la commissione Finanze del Senato - spiega Lucrezia Ricchiuti - e il decreto enti locali potrebbe essere l'occasione giusta». L'ipotesi è quella di regolare la possibilità per gli enti locali di affidare alle società del settore il recupero stragiudiziale dei piccoli crediti, fino a 5mila euro, per offrire uno strumento di recupero aggiuntivo e preventivo rispetto all'ingiunzione o all'iscrizione a ruolo. Ipotesi, va detto, che non è oggi vietata da alcuna legge, ma come spesso accade è la mancanza di una regola ad hoc a far nutrire dubbi alle amministrazioni locali sulla possibilità di imboccare questa strada.

## Cassa depositi e prestiti spa

**FINANZIAMENTI PUBBLICI**

**CONDIZIONI VALIDE dalle ore 12:00 del giorno 20/01/2017 alle ore 11:59 del giorno 27/01/2017**

### COMUNI E PROVINCE

Ammt. (anni)	Prestito Ordinario			Prestito Flessibile		
	Inizio ammortamento		Tasso variabile Spread su Euribor (%)	Inizio ammortamento		Spread unico (%)
	01/07/17	01/01/18		01/01/19	01/01/19	
15	N/D	2,300	N/D	2,300	N/D	N/D
20	N/D	2,590	N/D	N/D	N/D	N/D
25	2,000	3,060	2,000	3,080	2,000	3,140
29	2,000	3,160	2,000	3,160	N/D	N/D

### REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Numero rate	Spread unico per Tasso variabile e fisso		Scadenza Periodo di utilizzo				
	Prima data di pagamento 30/06/17	Prima data di pagamento 31/12/17	2018	2019	2020	2021	2022
20	31/12/26	N/D	30/06/27	1,250	N/D	N/D	N/D
30	31/12/31	N/D	30/06/32	N/D	N/D	N/D	N/D
40	31/12/36	N/D	30/06/37	N/D	N/D	N/D	N/D
50	31/12/41	N/D	30/06/42	1,970	N/D	N/D	N/D
60	30/06/46	2,000	31/12/46	N/D	N/D	N/D	N/D

### AZIENDE SANITARIE, ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITA' E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Numero rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica		Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito	
	Prima data di pagamento 30/06/17	Spread Tasso fisso (%)	Tasso variabile	Tasso fisso
10	31/12/21	0,750	31/12/21	0,750
20	31/12/26	N/D	31/12/26	N/D
30	31/12/31	N/D	31/12/31	N/D
40	31/12/36	N/D	31/12/36	N/D
50	31/12/41	N/D	31/12/41	N/D
60	31/12/46	N/D	31/12/46	N/D

**AVVISO**

Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, 4 00185 Roma

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v.  
 \* Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767  
 \* C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584  
 \* Partita IVA 07756511007

**www.cdp.it**

**Adempimenti.** Il «buco» nelle bozze delle Entrate

# Nella bozza Irap manca il riporto dei maggiori crediti

**Nicola Tonveronachi**  
**Francesco Vegni**

Nel Quadro «IS» (righe da 91 in poi) della bozza di dichiarazione Irap 2017 diffusa sul sito dell'agenzia delle Entrate sono riportati i dati delle eventuali «integrative a favore» riferite ad anni antecedenti al 2015 che, in base all'articolo 5 del Dl 193/2016, possono essere reintegrate anche con riferimento agli anni 2011-2014. Questa possibilità è estesa anche alle Pa che versano l'Irap col metodo retributivo, ma le istruzioni (attualmente anche in bozza) escludono espressamente le Pa dal rigo IS96, in cui si rileva il totale del credito (la somma dei righe precedenti, ossia del maggior credito rilevato nelle varie «integrative a favore» riferite ai singoli anni 2011-2014).

È allora possibile operare la somma in autonomia, in via extradichiarativa, e inserire il maggior credito totale nel rigo IR32, come importo Irap retributivo a credito maggiore (come previsto dalla bozza di Istruzioni al rigo IS96, ma per le sole imprese che riportano un maggior credito Irap commerciale da «integrative a favore» anni 2011-2014 nel rigo IR27)? È la soluzione da preferire, ma la dichiarazione non ha un rigo dove figurare il credito totale Irap retributivo recuperato da «in-

tegrative a favore». L'alternativa è di non operare alcuna somma e lasciare evidenziato il totale del credito da Irap retributivo in parte nel rigo IR32 (riferito all'anno 2016 ed eventualmente al 2015 per integrativa a favore indicata col codice 1 nel campo «integrative» del frontespizio) e in parte nei righe IS91-IS95, e sarà poi l'operatore della Pa a compensarlo direttamente sui versamenti Irap retributivi mensili successivi all'invio della dichiarazione, versando di meno. Si pone però poi il problema di come rilevare questa compensazione nella dichiarazione Irap dell'anno successivo.

Per inciso, la bozza di dichiarazione «Iva 2017», diffusa anch'essa nei giorni scorsi, non presenta invece questo problema, essendo stati opportunamente inseriti il nuovo Quadro VN e il rigo VLU con la somma dei crediti di cui al Quadro VN. Si tratta dunque di una svista dell'amministrazione finanziaria, che andrebbe sanata sulle note tecniche che verranno diffuse - affinché i programmi ministeriali ed i software procedano correttamente alla determinazione del credito da Irap retributivo spettante - sia nella versione definitiva della dichiarazione Irap 2017, attesa dove figurare il credito totale Irap retributivo recuperato da «in-